

## **LAVORATORE DISABILE REINTEGRATO SUL POSTO DI LAVORO**

**Con una sentenza del 23 marzo 2012 il Giudice del Lavoro di Monza ha stabilito che un collaboratore scolastico licenziato in seguito a una visita medica richiesta dalla Dirigente Scolastica professoressa Lucia Pacini dell'IIS Leonardo da Vinci di Cologno Monzese che, peraltro, non aveva fornito alla Commissione medica stessa tutta la documentazione dovuta, sia reintegrato nel suo posto di lavoro e venga retribuito per il periodo intercorso fra il licenziamento ed il processo.**

In data 18/05/2011 la Dirigente Scolastica, proff.ssa Lucia Pacini, chiedeva che il lavoratore venisse sottoposto ad accertamento medico collegiale ai fini di verificarne l'idoneità alla mansione di "collaboratore scolastico". La visita veniva inizialmente fissata per il giorno 7/11/2011.

**In tale sede il lavoratore dichiarava di essere stato assunto come invalido civile.**

Non risultando dagli atti tale circostanza la seduta veniva sospesa per le opportune verifiche e riaperta il 10/01/1012: *"a seguito dell'interlocuzione con l'Istituto veniva "accertato" che il ricorrente "risulta non essere stato assunto con legge 68"*.

**La Dirigente Scolastica taceva alla commissione la circostanza che il ricorrente fosse stato assunto in quanto invalido civile e che quindi fosse titolare dei diritti di cui alla Legge 68/1999 "norme per il diritto al lavoro dei disabili", anzi rispondeva negativamente alla richiesta di chiarimenti.**

**Scriva il Giudice del lavoro "Com'è noto, la Pubblica Amministrazione ha la possibilità di esaminare il fascicolo personale dei propri dipendenti e quindi ben avrebbe potuto verificare agevolmente tale fatto"**

Pertanto, non essendo stata edotta la Commissione medica di tale circostanza, il lavoratore veniva giudicato non idoneo al profilo professionale di appartenenza né ad altri compiti di istituto.

Con lettera datata 17 febbraio l'Istituto notificava al lavoratore l'estratto dell'accertamento medico e, contestualmente, provvedeva a licenziarlo senza preavviso.

**Il 23 marzo 2012 il Tribunale di Monza accertava l'illegittimità del licenziamento inflitto e disposto pertanto l'immediato reintegro del lavoratore sul posto di lavoro proprio sull'assunto che la Commissione aveva deciso senza sapere che il lavoratore era stato assunto come invalido e fosse quindi titolare della 68/99.**

Un risultato importante per il collaboratore scolastico, assistito dall'avvocato Sergio Romanotto, che ha vinto una causa che pone un argine alle pretese di un dirigente, in un caso esemplare di comportamento discutibile da parte di un dirigente, che ha ritenuto di "liberarsi" di un lavoratore già messo in difficoltà a causa delle sue condizioni di salute, un sintomo dell'attuale clima sociale.

Detto ciò, colpisce il fatto che un dirigente pubblico che ha licenziato un lavoratore senza tener conto della legislazione posta a tutela dei portatori di handicap non paghi in alcun modo per un comportamento che ha pesato, e non poco, sulla vita del licenziato.

**Grazie a questa sentenza la CUB Scuola esce rafforzata nel convincimento che è necessaria una puntuale tutela di tutte le colleghe e di tutti i colleghi in sede legale e sindacale.**